

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo ...	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici	70
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali	70
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025.

Atto n. 266.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo, rammentando anzitutto che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62 e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147. All'articolo 1 la predetta legge autorizza, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Ricorda che le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parla-

mentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; di una equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Evidenzia poi che lo schema di decreto ministeriale consta di un solo articolo; esso conferma, anche per l'anno 2025, la Lotteria Italia come unica lotteria nazionale a estrazione differita, con eventuale abbinamento a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori dettagli, rammenta che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009). A partire dalla Lotteria Italia 2010 la gestione delle lotterie viene infatti espletata direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. in quanto unico soggetto, tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo. Al predetto soggetto sono state affidate con apposita convenzione tutte le attività gestionali ed operative, tra cui la produzione dei biglietti, la distribuzione degli stessi presso gli esercizi non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo, l'assistenza alle procedure di estrazione dei premi giornalieri e finali oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di

attività promozionali in favore della lotteria.

Evidenzia poi che, nel corso degli ultimi anni, si è assistito alla progressiva riduzione delle lotterie a estrazione differita, che oggi consta della sola Lotteria Italia, a causa della crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Come rileva la Relazione che accompagna l'atto, le ragioni di tale tendenza negativa possono rinvenirsi, *in primis*, nell'incremento delle offerte di gioco, soprattutto con prospettiva di vincita immediata e, in secondo luogo, nella perdita del senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi conosciuti e apprezzati dal pubblico.

Per quanto concerne i risultati dell'ultima edizione della Lotteria Italia ricorda che, secondo i dati da ultimo trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli introiti dell'edizione 2024 sono aumentati rispetto all'anno 2023 (+29,3 per cento). L'aumento è dovuto alla crescita del numero di biglietti venduti: nel 2024 risultano infatti venduti 8.665.563 biglietti, rispetto ai 6.703.526 biglietti venduti nel 2023. Per quanto attiene alle spese di gestione, risulta che nel 2024 siano cresciute rispetto al 2023, a causa del più alto compenso per l'affidatario della gestione e per l'aggio riconosciuto ai rivenditori, quest'ultimo cresciuto in conseguenza dell'aumento dei biglietti venduti: tali spese, secondo i dati dell'Agenzia, ammontano a 7.911.815 euro. Sempre secondo i dati dell'Agenzia, il risultato economico finale dell'edizione del 2024 è dunque pari a 15.112.056 euro, contro il risultato di 10.397.352 euro ottenuto nel 2023 (+45,3 per cento).

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Segnala, inoltre, che le interrogazioni Fenu n. 5-03953 e Centemero n. 5-03954 sono rinviata ad altra seduta.

5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, atteso l'impegno dell'Esecutivo ad attuare nel prossimo futuro la riforma delle società di comodo.

5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), riservandosi di trasmettere quanto prima il dettaglio dei dati richiesti, la cui mole non consente di esporli in una sintesi compati-

bile con i tempi propri della seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che risulta particolarmente importante per affrontare il tema delle dipendenze da gioco; dichiara, quindi, di attendere l'invio di dati più puntuali per effettuare ulteriori riscontri.

Sottolinea poi – questione che invita il rappresentante del Governo a portare all'attenzione del Ministro Giorgetti – che la risposta resa alla sua interrogazione non può sostituire l'adempimento dell'obbligo, previsto dalle norme attuative della legge di delega fiscale e al momento ancora disatteso, di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sul settore dei giochi pubblici.

5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e si augura un intervento tempestivo dell'Esecutivo dal momento che il tema del regime applicabile alla rateizzazione dei debiti fiscali rappresenta uno snodo critico per molte imprese. Ritene che il blocco dei conti correnti delle imprese, finalizzato al recupero di un credito fiscale, si configuri come una misura sproporzionata, che paralizza l'attività di impresa e ne determina talvolta il fallimento.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025.
Atto 266.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025 (Atto n. 266),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 marzo 2024 (causa C-341-22) che ha dichiarato incompatibile con il diritto UE la disciplina nazionale di individuazione delle cosiddette « società di comodo », ovvero non operative. In particolare, il diritto nazionale considera tali le società, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le quali – negli ultimi tre esercizi – l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Il comma 4 dello stesso articolo 30, al fine di evitare frodi, evasioni e soprattutto abusi derivanti dall'istituzione di veicoli societari al mero fine di non subire l'incidenza dell'IVA sull'acquisto di beni utilizzati a mero titolo personale e non collegati all'esercizio di alcuna attività economica, esclude poi le società e gli enti considerati non operativi dal diritto alla detrazione IVA.

Tuttavia, la Corte di giustizia UE, con la citata sentenza del marzo 2024, ha ritenuto incompatibile con la direttiva IVA – in particolare con gli articoli 9 e 167 – il ricorso a mere presunzioni.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle modalità operative di recupero di tali crediti e propongono, come possibile soluzione per gli anni precedenti al 2024, il ricorso alla dichiarazione integrativa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata sentenza della Corte di giustizia europea censura le modalità con cui la norma nazionale cerca di contrastare frodi ed evasioni, e il possibile abuso del diritto a detrazione, poiché eccederebbe quanto necessario a tal fine. Allo stesso tempo, la decisione non esclude l'obbligo degli Stati membri di contrastare tali fenomeni, rimanendo tuttora fermi gli obblighi di combattere frodi ed evasioni ed eventuali abusi nel caso in cui, riconoscendo il diritto a detrazione, si consentisse di recuperare l'IVA a società che non esercitano alcuna attività economica ma sono costituite allo scopo di abusare del diritto a detrazione.

Come viene ricordato al punto 36 della sentenza, infatti, « il principio del divieto di pratiche abusive, che trova applicazione in materia di IVA, vieta le costruzioni meramente artificiali, prive di effettività economica, realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della direttiva IVA ». Al successivo punto 40, la Corte precisa che « il beneficio del diritto a detrazione può infatti essere negato solo qualora i fatti invocati per dimostrare una siffatta evasione o un siffatto abuso siano stati sufficientemente dimostrati con elementi diversi da supposizioni ».

Ciò premesso, al momento, la revisione della disciplina delle società di comodo è stata solo parzialmente avviata, in sede di attuazione della delega fiscale, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha, tuttavia, esclusivamente provveduto a ridefinire i coefficienti patrimoniali applicabili ai fini del test di operatività e del calcolo del reddito minimo senza intervenire al fine di adeguare, agli effetti dell'IVA, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 30, della legge n. 724

del 1994 agli orientamenti della Corte di giustizia e della Cassazione richiamati dagli interroganti.

Pertanto, nelle more della completa revisione di tale disciplina, l'Agenzia fa presente che, al momento, non è possibile fornire alcuna soluzione operativa in me-

rito alle modalità di recupero/utilizzo dei crediti IVA in quanto l'individuazione di tali modalità non può non tener conto della necessità di definire la portata degli effetti della citata sentenza, in stretto raccordo con l'esigenza di non riaprire rapporti esauriti ed evitare effetti sul gettito.

ALLEGATO 3

5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa quanto sancito all'articolo 15, comma 2, lettera *p*) della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale) laddove si prevede l'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

In attuazione della sopracitata delega fiscale, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 41 del 2024 ha, poi, previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici.

Tanto premesso, tenuto conto che alcuna relazione è stata presentata al Parlamento e che gli ultimi dati disponibili sono quelli forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in sede di pubblicazione del Libro blu del 2022, gli interroganti chiedono di sapere « quali siano le stime di previsione per l'anno 2025 e i dati relativi alla ripartizione della raccolta e delle vincite in denaro suddivisi per tipologia di gioco e canale di vendita riportati per ciascuna regione con il dettaglio delle province e dei comuni relativi agli anni 2023 e 2024 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, precisare che l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, prevede che « Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco ».

Tale relazione non può che far riferimento, come termine ultimo di presentazione, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Ciò significa che entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere presentata la relazione riferita all'anno 2024 e che, per ovvi motivi di rilevamento degli specifici dati ivi richiesti e di confrontabilità degli stessi, tale norma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41 del 2024.

La disposizione in argomento, peraltro, non è unica e sola attuazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *p*) della legge 9 agosto 2023, n. 111, in quanto a tale disposizione – che prevede l'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione – è stata data plurima attuazione diretta da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, concedendo l'accesso civico ai dati a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Infatti, i dati di gioco con suddivisione e ripartizione territoriale vengono forniti dall'Agenzia al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, le cui competenze, a partire dal 1° gennaio 2025, sono confluite

nelle attribuzioni dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini, in riscontro a richieste formulate da enti di ricerca e altri soggetti istituzionali, anche ai sensi della legge in materia di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, articolo 5, comma 2.

Relativamente alle stime di previsione per l'anno 2025, sulla base dei dati di gioco risultanti al primo trimestre dell'anno corrente, è stato rilevato un lieve incremento della raccolta, pari a circa il 2 per cento,

rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente.

Al riguardo, si evidenzia che tale incremento è determinato sulla base del significativo incremento realizzato per il gioco online, pari a circa il 10 per cento. Contrariamente, il gioco raccolto su rete fisica ha registrato, in tale primo trimestre, un generale decremento rispetto al primo trimestre dell'anno 2024.

Infine, in merito agli anni 2023 e 2024, si allegano i riepiloghi, in formato elettronico attesa la copiosità dei documenti elaborati, dei dati di raccolta e vincite suddivisi per tipologia e canale di vendita, ripartiti territorialmente con dettaglio per regione, provincia e comune.

ALLEGATO 4

5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al regime applicabile alle rateizzazioni dei debiti fiscali, fanno presente come, fino al 2022, fosse prevista una certa flessibilità, consentendo ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione per mancato pagamento di alcune rate, di saldare le rate arretrate e riprendere regolarmente i pagamenti, evitando così l'attivazione di procedure esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le successive modifiche normative hanno, invece, comportato l'introduzione di un regime più rigido prevedendo che il mancato pagamento anche di una singola rata, oltre la soglia di otto rate non consecutive, comporti la decadenza automatica dal piano di rateizzazione ciò comportando la ripresa immediata delle azioni cautelari ed esecutive da parte dell'agente della riscossione.

Tenuto conto che l'assenza di una soglia minima o di un meccanismo di regolarizzazione preventiva aggrava il rischio per le aziende che, a causa di difficoltà temporanee, si vedono private della possibilità di rimanere in regola col fisco e garantire la continuità aziendale, gli interroganti chiedono di sapere se « non (si) ritenga necessario un intervento normativo che consenta margini di flessibilità nella gestione delle rateizzazioni, introducendo la possibilità di regolarizzazione tardiva o meccanismi di "ravvedimento", evitando l'immediato ricorso a misure cautelari e garantendo un più equo bilanciamento tra le esigenze di riscossione e la tutela della sopravvivenza e della continuità operativa delle imprese ».

Al riguardo, sentiti i competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, giova premettere che il decreto-legge n. 146 del 2021 richiamato

dagli interroganti, che prevedeva una particolare forma di riammissione straordinaria alla rateazione di carichi per i quali il debitore fosse decaduto dal beneficio, è stato adottato nel peculiare contesto dell'emergenza da COVID-19 e, infatti, si riferiva esclusivamente ai piani di dilazione in essere alla data di inizio di tale emergenza (8 marzo 2020).

La fonte normativa recante la disciplina « ordinaria » della riammissione alla rateazione è, invece, contenuta nell'articolo 19, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, così come modificata dal legislatore con l'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022).

Tale previsione restrittiva fu introdotta per bilanciare gli effetti, favorevoli al contribuente, derivanti dal contestuale innalzamento, da 5 a 8, del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione (cfr. articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto-legge n. 50 del 2022). Ciò allo scopo di evitare che le attività di riscossione coattiva dei carichi per i quali è intervenuta tale decadenza possano essere interrotte ripetutamente, a fini meramente strumentali, da una serie di « riammissioni » e nell'intento di presidiare l'efficacia dell'azione di recupero dei carichi per i quali il debitore incorre nella decadenza dal beneficio.

Le recenti modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 110 del 2024 al citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di rateizzazione hanno avuto come ratio quella di consentire proprio una maggiore flessibilità al contribuente che, in presenza di debiti affidati all'agente della riscossione,

procede a richiedere la rateazione degli stessi.

In particolare, con riferimento alla rateazione automatica di debiti sino a 120 mila euro, si fa presente che:

a fronte della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

a fronte del pagamento della prima rata si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero

il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, occorre precisare che la tempistica delineata nel riformulato articolo 19 – indirizzata alle richieste di rateazione formulate dal 1° gennaio 2025 per importi non superiori a 120 mila euro e che rientrano nell'ipotesi della richiesta « automatica » – prescinde dal momento di affidamento delle somme all'agente della riscossione con la conseguenza che potrebbe concernere anche posizioni affidate, ad esempio, nel corso del 2024.

Tanto premesso, con riferimento all'intervento normativo auspicato dagli interroganti, non può che rappresentarsi che la percorribilità dello stesso deve necessariamente tener conto dei conseguenti risvolti in termini di saldi finanziari.